

Regolamento didattico per gli Studi di Bachelor e Master di

Unitelematica Leonardo da Vinci



Approvato dal Presidente del Consiglio di Unitelematica Leonardo da Vinci il 13 gennaio 2023

Art. 1 Campo di applicazione

- 1.1 Questo regolamento è da intendersi in applicazione alla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), all'Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU), al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità emanato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e all'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Esso regola tutti i percorsi di studio Bachelor e Master offerti dai Dipartimenti di Unitelematica Leonardo da Vinci (UNI LDV) e di tutti i suoi dipartimenti nei vari ambiti di studio. Resta di fatto da chiarire che Unitelematica Leonardo da Vinci è un ateneo privato riconosciuto dal Cantone di Zugo e come ateneo privato può rilasciare Titoli di Studi di Bachelor, Master, Dottorato Ph.D valevoli in Svizzera ed in Europa.
- 1.2 Attualmente Unitelematica Leonardo da Vinci ha avviato il processo per l'accreditamento istituzionale al SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in data 15/12/2022.
- 1.3 Al momento fino a che non si sarà concluso l'iter di riconoscimento per l'accreditamento presso il SEFRI, tutti i titoli rilasciati hanno la sua validità in ambito privato, professionale e concorsuale, ma non per proseguo di studi presso altre università o esami di stato per professioni regolamentate.
- 1.4 Fa fede la circolare della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna, emanata nel dicembre 2017.
- 1.2 In difetto di regolamenti specifici, questo regolamento si applica anche ai percorsi Bachelor o Master offerti in collaborazione tra Dipartimenti e/o Scuole affiliate a UNI LDV.
- 1.3 In difetto di regolamenti propri delle Scuole affiliate, il presente regolamento si applica anche ai percorsi Bachelor e Master delle Scuole affiliate della UNI LDV. In tal caso, nel proseguo del presente regolamento, ogni riferimento al "Dipartimento" è da intendersi come applicabile anche alla Scuola affiliata.
- 1.4 In difetto di regolamenti specifici, il presente regolamento si applica anche ai percorsi di studio Bachelor o Master offerti in collaborazione con altre Scuole universitarie o Istituti accademici, nella misura in cui l'organo responsabile della formazione appartenga alla UNI LDV.
- 1.5 Ogni Dipartimento, emana Direttive di applicazione del presente Regolamento, così come piani di studio, indicazioni o linee guida specifiche per singoli corsi o moduli, a titolo di complemento al presente regolamento. Tali disposizioni definiscono condizioni proprie dei percorsi di studio gestiti dal singolo Dipartimento.
- 1.5 Le Direttive di applicazione dipartimentali sono approvate dalla Direzione della Formazione di base UNI LDV.
- 1.6 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

Art. 2 Patto formativo UNI LDV

La reciprocità dei rapporti tra l'Istituzione e il corpo studentesco è esplicitata nel Patto formativo UNI LDV. È compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le disposizioni.

Art. 3 Piano di studio

- 3.1 Il piano di studio allestito dal Dipartimento per ogni percorso formativo Bachelor e Master illustra: il profilo di competenze in uscita, la struttura modulare, le modalità di frequenza, le modalità di certificazione e i criteri di avanzamento, che portano a certificare i moduli e a conseguire il diploma Bachelor rispettivamente Master.
- 3.2 I moduli del percorso formativo possono prevedere diverse forme di insegnamento-apprendimento (p.es. lezioni frontali in presenza, laboratori, stage pratici, lavori di gruppo, studio autonomo, attività online a distanza, ecc.).
- 3.3 Il piano di studio può prescrivere che l'accesso a taluni moduli sia subordinato alla frequentazione e/o alla certificazione di altri.
- 3.4 Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo certificato, in crediti di studio, coerentemente con il sistema europeo (European Credit Transfer System – ECTS). Un credito ECTS corrisponde a un volume di lavoro per lo studente di 25-30 ore.
- 3.5 Il diploma Bachelor è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano di studio e corrispondenti a un minimo di 180 crediti. Il diploma Master è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano di studio e corrispondenti ad un minimo di 90 rispettivamente di 120 crediti. I piani di studio e la loro applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.

Art. 4 Riconoscimento di formazioni pregresse

- 4.1 Crediti ECTS conseguiti in altri percorsi di studio o in altre Scuole universitarie sono riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del percorso formativo scelto. I Dipartimenti possono emanare disposizioni specifiche. I moduli per i quali si riconoscono crediti ECTS conseguiti in precedenza vengono ripresi con la menzione "equipollenza", senza indicazione di alcun voto. Sarà applicato il riconoscimento VAE/RVA riconosciuto dall'Unesco e dallo spazio superiore istruzione Europeo.
- 4.2 Competenze sviluppate e certificate da altre Scuole o sviluppate in altri contesti formativi o professionali possono essere riconosciute nella misura in cui attestano il raggiungimento di obiettivi di formazione previsti dal piano di studi e secondo le modalità definite nelle specifiche disposizioni.
- 4.3 Le Direttive di applicazione dipartimentali possono prevedere il riconoscimento formalizzato di specifici diplomi pregressi.
- 4.4 Lo studente può fare richiesta scritta di riconoscimento (come da art. 4.1 e 4.2), allegando i documenti necessari alla valutazione, secondo le disposizioni definite all'interno delle specifiche Direttive di applicazione dipartimentali.
- 4.5 In assenza di disposizioni specifiche regolate nelle Direttive di applicazione dipartimentali, al fine dell'ottenimento del diploma Bachelor rispettivamente del diploma Master, lo studente deve certificare un minimo di 60 ECTS presso la UNI LDV.

Art. 5 Ammissione e riammissione al Bachelor o Master

L'ammissione e l'immatricolazione al percorso di studi Bachelor o Master, così come le condizioni e le procedure di ammissione o riammissione dopo l'esclusione dagli studi o dopo abbandono della

formazione sono definite dal Regolamento per l'ammissione e l'immatricolazione ai percorsi di studio Bachelor e Master UNI LDV e dalle rispettive Direttive di applicazione dipartimentali.

Art. 6 Calendario e obbligo di frequenza

- 6.1 L'anno accademico è strutturato in due semestri (autunnale e primaverile) e prevede di regola tre sessioni di esame (due sessioni regolari e una di recupero). I Dipartimenti definiscono il calendario accademico specifico per le attività didattiche e per gli esami, orientandosi alle disposizioni generali pubblicate dalla UNI LDV.
- 6.2 Il piano di studi può prevedere l'obbligo di frequenza a singole attività, corsi o moduli del percorso formativo. L'obbligatorietà di frequenza è indicata esplicitamente nei descrittivi di modulo o nel piano di studi.
- 6.3 Per i moduli a frequenza obbligatoria, la certificazione è subordinata all'adempimento delle condizioni di frequenza definite nel descrittivo del modulo o nel piano di studi. Le Direttive di applicazione dipartimentali esplicitano eventuali disposizioni aggiuntive.

Art. 7 Durata degli studi

- 7.1 La durata regolamentare degli studi Bachelor è di 2 semestri, rispettivamente 8 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale e per lo studio organizzato secondo il modello Part-time. La durata regolamentare della formazione Master è indicata nel piano degli studi, rispettivamente nelle Direttive di applicazione dipartimentali. Tuttavia, bisogna precisare che alcuni percorsi rilasciati da UNI LDV sono percorsi On Line, altri possono essere in Modalità mista, ed alcuni prevedono tirocini pratici o laboratori.
- 7.2 La durata degli studi può essere ridotta a seconda dei crediti conseguiti, rispettivamente delle competenze certificate prima dell'inizio della formazione Bachelor o Master e riconosciute dal Dipartimento (cfr. art. 4).
- 7.3 La durata massima degli studi Bachelor è di 10 semestri a tempo pieno rispettivamente 12 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale o secondo il modello Part-time. La durata massima degli studi Master è regolata dalle Direttive di applicazione dipartimentali. Lo studente che non consegue tutti i crediti necessari entro questi termini viene escluso d'ufficio dalla formazione.
- 7.4 Lo studente ha la facoltà di richiedere un congedo e interrompere temporaneamente la formazione. La durata e le modalità di richiesta di un periodo di congedo dagli studi sono regolate dal Regolamento per l'ammissione e l'immatricolazione ai percorsi formativi Bachelor e Master UNI LDV e dalle relative Direttive di applicazione dipartimentali. I semestri di congedo autorizzato sono esclusi dal computo della durata massima degli studi.
- 7.5 Le Direttive di applicazione dipartimentali possono prescrivere l'esclusione dal corso di laurea dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali o in relazione ai motivi che hanno condotto alla valutazione insufficiente di un modulo, oppure prescrivere ulteriori condizioni particolari.
- 7.6 In casi eccezionali, la Direzione della Formazione di base UNI LDV può concedere, su proposta del Responsabile della Formazione del Dipartimento, deroghe alla durata massima della formazione, per studenti con esigenze specifiche e verificate di conciliazione, che richiedono un piano di studio personalizzato su un arco temporale più lungo.

Art. 8 Mobilità svizzera e internazionale

- 8.1 Agli studenti è data la possibilità di frequentare un periodo di studio o uno stage pratico presso un'altra Università, Istituzione accademica o un partner di formazione in Svizzera o all'estero.
- 8.2 La mobilità si realizza sulla base di un accordo di mobilità specifico con l'Istituzione partner, che regola in particolare i moduli da frequentare e i crediti da certificare per garantire l'equipollenza con i moduli previsti dal piano di studi.
- 8.3 L'esperienza formativa in mobilità non può superare i due semestri per ciclo di studio.
- 8.4 Per accedere ai programmi di mobilità lo studente Bachelor deve avere già certificato almeno 60 crediti formativi ECTS. I Dipartimenti possono definire, all'interno delle Direttive di applicazione dipartimentali, disposizioni specifiche per gli studenti dei loro percorsi di studio.

Art. 9 Valutazione dell'apprendimento e certificazione dei moduli

- 9.1 Ogni modulo prevede modalità di valutazione specifiche, finalizzate a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Queste modalità sono indicate nei descrittivi dei moduli previsti dal piano degli studi.
- 9.2 I crediti di un modulo vengono assegnati se lo studente ottiene una valutazione almeno sufficiente. In caso contrario, lo studente non ottiene alcun credito. Le Direttive di applicazione dipartimentali possono prevedere l'attribuzione di crediti ECTS sulla base delle prestazioni e delle prove sostenute dallo studente in riferimento a un gruppo di moduli.
- 9.3 Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di modulo può essere considerata ai fini di certificazioni successive.
- 9.4 La valutazione è espressa con:
 - a. un voto da 0 a 100% per gli esami di quiz a domanda multipla, dove il minimo richiesto è 66% che rappresenta la sufficienza. Da 1 a 30 per i compiti assegnati, come saggi, domande scritte ed aperte, dove il minimo richiesto è 21 che rappresenta la sufficienza domande scritte ed aperte,
 - b. la menzione "certificato" rispettivamente "non certificato".
- 9.5 I voti di fine modulo sono arrotondati al mezzo punto. Per esigenze specifiche i Dipartimenti possono prevedere scale diverse, in particolare per percorsi di studio Bachelor o Master offerti in cooperazione.
- 9.6 Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorarne la valutazione.
- 9.7 Lo studente ha il diritto di visionare la propria prova scritta di esame entro i termini di reclamo, secondo le modalità definite dal singolo Dipartimento.
- 9.8 Lo Studente potrà ripetere la prova di esame fino ad un massimo di tre volte. Una volta raggiunto con soddisfazione la prova, potrà richiedere l'archiviazione della prova sostenuta.

Art. 10 Prove di certificazione

- 10.1 Le prove di certificazione si svolgono durante il semestre di erogazione del modulo o nella sessione utile di esami successiva. Nel caso di percorsi On Line varrà quando si è raggiunto la metà del percorso di studi, si arrotonda ad un esame in eccesso in caso il numero degli esami sia dispari.

- 10.2 Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle relative prove di certificazione. In tal caso la partecipazione alle prove di certificazione è obbligatoria. Eventuali prescrizioni particolari al riguardo sono espresse nelle Direttive di applicazione dipartimentali.
- 10.3 Salvo disposizioni divergenti esplicitate dal piano di studi o dal descrittivo di modulo, lo studente è tenuto a svolgere le prove di certificazione in maniera autonoma, a rispettare i diritti d'autore (in particolare citando correttamente le fonti utilizzate) e ad astenersi dal procurarsi una qualsiasi altra forma di vantaggio illecito (utilizzando p.es. informazioni, strumenti o dispositivi non concessi).
- 10.4 L'assenza ingiustificata alle prove di certificazione o la mancata consegna di una prova di certificazione comportano, per il relativo modulo l'assegnazione d'ufficio della menzione "non certificato".
- 10.5 L'assenza alle prove, ove sia richiesto in presenza, va notificata e giustificata in forma scritta appena noto il motivo. Lo studente è tenuto a presentare i documenti che giustificano l'assenza entro 5 giorni dalla data di esame rispettivamente dalla data di consegna della prova. Se la giustificazione è accettata, la prova viene annullata e svolta nella prima sessione utile successiva.
- 10.6 Lo studente che ha eseguito una prova di certificazione o parte di essa, non può a posteriori invocare problemi noti o prevedibili già prima della prova, che hanno influito sulla prestazione stessa.

Art. 11 Riparazione delle prove di certificazione

- 11.1 Per i moduli espressamente indicati nelle Direttive di applicazione dipartimentali o nel piano di studi, è possibile, nel caso di una valutazione incerta o leggermente insufficiente, prevedere un lavoro o una prova di riparazione. Il descrittivo di modulo esplicita le modalità di riparazione.
- 11.2 La riparazione dà la possibilità allo studente di dimostrare il raggiungimento dei traguardi minimi di competenza previsti dal modulo, attraverso una prova o una prestazione integrativa che mira ad approfondire o porre rimedio alla prova di certificazione svolta. La riparazione si riferisce alla stessa sessione di esame in cui è stata svolta la prova di certificazione e deve essere svolta entro i termini definiti dal Dipartimento, di norma al più tardi entro 4 settimane dalla comunicazione dell'esito.
- 11.3 La prestazione di riparazione richiesta allo studente deve essere diversa dalle modalità di ripetizione previste nel caso di insufficienza (art. 12).
- 11.4 La riparazione è possibile unicamente al primo tentativo di certificazione di un modulo e non conta come ripetizione ai sensi dell'art. 12.
- 11.5 Se la prestazione di riparazione è giudicata almeno sufficiente, lo studente ottiene la valutazione per quanto riportato al punto 9.4, rispettivamente la menzione "certificato".
- 11.6 Se la prestazione di riparazione è giudicata insufficiente, allo studente viene confermata la valutazione insufficiente del modulo. In tal caso lo studente è tenuto a rifrequentare il modulo e/o ripetere la prova di certificazione come da art. 12.2.
- 11.7 È data facoltà allo studente di rinunciare alla riparazione di una prova di certificazione tramite comunicazione scritta al segretariato della formazione. In questo caso lo studente ottiene la valutazione insufficiente (rispettivamente "non certificato") ed è tenuto a rifrequentare il modulo e/o a ripetere la prova di certificazione come previsto dall'art. 12.2.

Art. 12 Ripetizione delle prove di certificazione

- 12.1 In caso di valutazione insufficiente lo studente è tenuto a rifrequentare il modulo e/o a ripetere le prove di certificazione previste dal modulo. Le modalità di ripetizione sono esplicitate nel piano degli studi e/o nelle Direttive di applicazione dipartimentali.
- 12.2 Nei percorsi di studio Bachelor, la certificazione di un modulo può essere ripetuta al massimo tre volte. Nei percorsi di studio Master, il numero di ripetizioni è regolato dalle Direttive di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dalla formazione. Fanno eccezione le fattispecie regolate nell'articolo 12.3.
- 12.3 La tesi di Bachelor, la tesi di Master ed eventuali altri moduli specificati nelle Direttive di applicazione dipartimentali possono essere ripetuti una sola volta. La seconda valutazione insufficiente comporta l'esclusione dalla formazione. Dovrà inoltrare richiesta scritta presso il Dipartimento per la riammissione, il quale valuterà o meno se riammettere il candidato o meno.
- 12.4 Se le prestazioni dello studente lo giustificano, la Direzione del Dipartimento può concedere la sostituzione di crediti mancanti con altri dell'offerta formativa. Questa possibilità è esclusa per la tesi di Bachelor/Master e per i moduli il cui l'obbligo di certificazione è imprescindibile per l'ottenimento del diploma in questione, e può essere concessa una sola volta e per un solo modulo nel corso della formazione.

Art. 13 Disposizioni aggiuntive per studenti con bisogni formativi speciali

- 13.1 Il Responsabile della formazione, rispettivamente il Responsabile Bachelor/Master, può prevedere, su espressa domanda dello studente con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, misure di adeguamento delle prove o modalità diverse di certificazione.
- 13.2 Le misure di adeguamento vengono definite a seguito di un colloquio e previa presentazione di un certificato che ne comprovi le difficoltà ed espliciti la natura, il tipo e l'intensità delle relative misure adottate in precedenza in ambito formativo.
- 13.3 La richiesta deve pervenire per iscritto al Responsabile Bachelor/Master a inizio formazione o immediatamente dopo l'avvenuta diagnosi, ma al più tardi 8 settimane prima dell'inizio della sessione di esami. I docenti e i Responsabili Bachelor/Master non sono tenuti a entrare nel merito di richieste pervenute dopo questo termine.

Art. 14 Tesi

- 14.1 La tesi rappresenta un modulo obbligatorio, che deve essere superato ai fini dell'ottenimento del diploma Bachelor rispettivamente Master. La tesi si compone almeno di una documentazione scritta e una prestazione orale rispettivamente artistica. La prestazione può essere di persona di fronte ad una Commissione oppure On Line. La Commissione sarà rappresentata da 2 componenti, 1 componente appartenente alla facoltà di cui il percorso fa riferimento ed un altro professore dell'ateneo. La prova avrà una durata compresa tra 15 e 20 minuti. Lo studente dovrà discutere la propria tesi e la commissione potrà rivolgere da 0 fino ad un massimo di 3 domande di pertinenza alla tesi presentata.
- 14.2 La certificazione della tesi è possibile unicamente dopo aver ottenuto tutti gli altri crediti formativi previsti dal piano di studi.

- 14.3 La valutazione finale della tesi considera il parere di al minimo due esperti, dei quali almeno uno non corrisponde al relatore/al docente che segue lo studente durante lo svolgimento della tesi.
- 14.4 La certificazione della tesi può essere ripetuta al massimo una volta. Esaurita questa possibilità lo studente è escluso dalla formazione. Dovrà successivamente fare richiesta scritta al Consiglio per la riammissione.
- 14.5 I Dipartimenti emanano indicazioni specifiche relative a eventuali condizioni di accesso al modulo di tesi, alle modalità di svolgimento, ai termini e alle modalità di valutazione e valorizzazione.

Art. 15 Cambio di percorso o indirizzo di studio

- 15.1 Il cambiamento di percorso di studi Bachelor/Master o di indirizzo di studi va richiesto in forma scritta dopo avere preso atto delle condizioni per poterlo attuare. Le condizioni possono riguardare la ripetizione della procedura di ammissione, i crediti riconosciuti e quelli mancanti per poter portare a termine la formazione.

Art. 16 Frode e plagio

- 16.1 Ogni forma di frode (p.es. l'utilizzo di strumenti e dispositivi non concessi, lo scambio non concesso di informazioni con altre persone, la violazione delle indicazioni fornite dagli esaminatori, ecc.) e di plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, comporta l'attribuzione della valutazione minima pari a 10% o 10 a seconda della prova richiesta, rispettivamente l'attribuzione della menzione "non certificato".
- 16.2 La Direzione del Dipartimento può decretare d'ufficio il non superamento di tutte le prove di certificazione (e di conseguenza la mancata certificazione dei rispettivi crediti ECTS) svolte dallo studente durante la sessione d'esame in cui si è prodotto un caso di cui all'art. 16.1.
- 16.3 Dietro segnalazione, da parte della Direzione del Dipartimento, di gravi casi di frode o plagio, il Direttore generale della UNI LDV può pronunciare l'esclusione dello studente dalla UNI LDV o la revoca del titolo di studio.

Art. 17 Sanzioni disciplinari

- 17.1 Comportamenti scorretti e/o infrazioni alle disposizioni e normative UNI LDV, (tra le altre, sono considerate infrazioni alle disposizioni UNI LDV: comunicazioni o comportamenti offensivi e/o irrispettosi, il mancato pagamento della tassa semestrale, la mancanza di disciplina, atti vandalici e/o danni arrecati alla UNI LDV, la frode, il plagio, il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10.3, l'indebito utilizzo dell'account UNI LDV, di Internet e altro) e qualsiasi azione che non rispetti l'integrità personale e la dignità di ciascuna/o possono comportare, a seconda della gravità, le seguenti sanzioni, anche cumulabili: l'ammonizione, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l'esclusione dalla formazione, l'esclusione dalla UNI LDV o la revoca del titolo di studio.

Art. 18 Organi competenti

- 18.1 La certificazione compete al o ai docenti responsabili del modulo.

18.2 Ogni altra applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal Dipartimento. In difetto di specifica designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la competenza è del Direttore del Dipartimento.

Art. 19 Contenzioso

19.1 Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo alla Direzione del Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

19.2 Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale della UNI LDV. Il ricorso va presentato in forma scritta, succintamente motivato e inviato per posta raccomandata entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

19.3 Contro le decisioni del Direttore generale della UNI LDV è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.

19.4 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2023. I precedenti Regolamenti sono abrogati.

Art. 21 Disposizioni transitorie (valide fino al 31. dicembre 2024)

Per gli studenti che hanno iniziato la formazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le norme relative alla riparazione delle prove di certificazione (art. 11) si applicano soltanto a partire dall'anno accademico 2024/2025. Per l'anno accademico 2023/2024 e per questi studenti, i Dipartimenti possono applicare, in caso di valutazioni leggermente insufficienti o incerte, le disposizioni relative alle valutazioni FX come finora in vigore e regolate dalle Direttive di applicazione dipartimentali.

Il Presidente del Consiglio UNI LDV, Simone Falcini

Il Direttore generale UNI LDV, Vito Natale